

Statuti

- Art. 1
Denominazione e sede
- 1. Denominazione e sede**
- Sotto il nome SAQ Swiss Association for Quality è costituita un'associazione politicamente e confessionalmente indipendente, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
 - La sede della SAQ coincide con la sede del segretariato.
- Art. 2
Scopo
- La SAQ promuove la competitività dell'economia e dell'amministrazione in tutta la Svizzera quale partner competente in materia di eccellenza e sistemi di gestione integrata, comprendenti la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e dei rischi nonché una gestione aziendale secondo principi etici. Attraverso manifestazioni proprie, gli organi specializzati e le società di partecipazione, la SAQ offre ai suoi membri corsi di formazione e perfezionamento professionale e consulenza specializzata a condizioni allettanti. Le sezioni e i gruppi tecnici costituiscono una piattaforma per contatti professionali e sociali.
- Art. 3
Adempimento dello scopo
- Per adempiere il suo scopo, la SAQ fa appello ai membri, alle sezioni, ai gruppi tecnici, a organizzazioni nazionali e internazionali partner, ma soprattutto alle proprie società di partecipazione.
 - A tal fine, può costituire altre organizzazioni o aderire ad altre organizzazioni.
- 3. Condizioni di adesione**
- 3.1 Membri**
- Art. 4
Membri individuali, collettivi e onorari
- La SAQ è aperta a chiunque che per qualsiasi ragione si interessi ai suoi obiettivi e intenda collaborare al raggiungimento dei suoi scopi. L'associazione comprende membri collettivi e membri individuali.
 - Sono considerati membri collettivi le persone giuridiche, le istituzioni senza personalità giuridica e le imprese individuali.
 - Sono considerati membri individuali le persone fisiche.
 - L'assemblea generale può nominare persone distinte in relazione agli obiettivi della SAQ membri onorari. I membri onorari non pagano la quota sociale.
- Art. 5
Ammissione
- Le domande di ammissione alla SAQ devono essere inoltrate per iscritto al segretariato.
 - La decisione di ammissione compete al comitato centrale.
 - Una domanda di ammissione può essere respinta senza doverne indicare i motivi; tale decisione non è suscettibile di ricorso.
 - Ogni membro appartiene automaticamente sia alla SAQ che ad una sezione della SAQ.
 - La «sezione madre» è generalmente quella sezione dove il membro possiede la residenza dell'azienda e/o il proprio domicilio. Un membro può su richiesta scegliere un'altra «sezione madre» e/o diventare membro di altre sezioni, pur non avendo diritto di voto.
- Art. 6
Dimissioni
- La qualità di membro termina:
- tramite l'inoltro delle dimissioni per la fine dell'anno civile. Le dimissioni sono da inoltrare al segretariato, tenendo conto del preavviso di tre mesi.
 - tramite l'esclusione, nel caso in cui un membro venga meno ai suoi obblighi statutari o danneggi in altro modo la SAQ. Contro l'esclusione il membro in questione può ricorrere presso l'assemblea generale. Quest'ultima decide in via definitiva.
 - Dimissioni o esclusione non esonerano dall'adempimento dei doveri finanziari per l'anno d'esercizio in corso.
- 3.2 Sezioni**
- Art. 7
Costituzione
- La SAQ è suddivisa in sezioni regionali. Su proposta del comitato, del CCS (organo di coordinamento comitato centrale/sezioni/gruppi tecnici ai sensi dell'articolo 19), di una sezione o di 100 membri, l'assemblea generale può decidere la costituzione, la fusione o lo scioglimento di sezioni.

- b. Le sezioni si organizzano nell'ambito di questi statuti come associazioni indipendenti. Il comitato rilascia a questo scopo degli statuti modello. Gli statuti delle sezioni devono essere approvati dal comitato.

Art. 8
Compiti

Le sezioni realizzano lo scopo della SAQ ai sensi dell'articolo 2 a livello regionale e locale, sostengono i loro membri professionalmente e offrono loro una piattaforma per contatti professionali e sociali. Grazie ai propri membri, rappresentano gli occhi e le orecchie dell'associazione e delle sue società di partecipazione (vedi anche l'articolo 20).

Art. 9
Costi

Le sezioni coprono le loro spese in parte autonomamente e in parte tramite contributi versati dall'associazione.

4. Organizzazione

Gli organi della SAQ sono:

- Art. 10
Organi
- a. l'assemblea generale (AG)
 - b. il comitato centrale
 - c. l'organo di coordinamento comitato centrale/sezioni/gruppi tecnici (CCS)
 - d. l'organo direttivo per la certificazione del personale
 - e. i gruppi tecnici e i gruppi di progetto
 - f. i delegati della (delle) società di partecipazione
 - g. i delegati degli enti nazionali e internazionali
 - h. il segretariato
 - i. l'ufficio di revisione

4.1 Assemblea generale (AG)

Art. 11
Forma

L'AG si riunisce sotto forma di assemblea ordinaria o straordinaria.

- Art. 12
AG ordinaria
- a. L'AG è il massimo organo della SAQ. Essa si riunisce una volta all'anno.
 - b. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene trasmessa dal presidente, al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea.
 - c. Le proposte dei membri e delle sezioni sono da inoltrare per iscritto al comitato centrale al più tardi entro otto settimane prima dell'assemblea.

- Art. 13
AG straordinaria
- a. Il comitato centrale, 1/2 delle sezioni o 1/3 dei membri possono richiedere, giustificandola, la convocazione di un'assemblea generale straordinaria.
 - b. Nel caso in cui venga richiesta un'AG straordinaria, essa dovrà aver luogo entro un mese.
 - c. L'AG straordinaria viene convocata con l'ordine del giorno dal presidente, al più tardi 14 giorni prima dall'AG.

- Art. 14
Compiti
- L'assemblea generale adempie ai seguenti compiti:
- a. Eleggere il presidente, gli altri membri del comitato centrale e designare l'ufficio di revisione.
 - b. Approvare gli statuti della SAQ.
 - c. Approvare i rapporti e i conti annuali e sgravare gli organi relativi.
 - d. Prendere atto dei rendiconti del comitato in merito alle società a cui la SAQ partecipa, direttamente o indirettamente.
 - e. Decidere in merito alla costituzione di altre organizzazioni o all'adesione ad altre organizzazioni.
 - f. Definire le quote sociali.
 - g. Decidere sulla creazione, sulla fusione e sullo scioglimento delle sezioni.
 - h. Decidere sulle proposte dei membri e, in particolare, sui ricorsi contro le esclusioni decretate dal comitato centrale.
 - i. Decidere su tutte le questioni sottoposte dal comitato centrale.

- Art. 15
Potere decisionale
- Ogni singolo membro dispone di un voto. I membri collettivi dispongono di un numero di voti stabilito dall'AG. I membri del comitato non hanno nessun voto, ad eccezione del presidente in caso di parità. L'AG delibera e procede alle votazioni come segue:
- a. L'AG tratta solo le questioni all'ordine del giorno. Per questioni non figuranti all'ordine del giorno l'assemblea deve prima deciderne l'ammissione come trattanda.
 - b. Deliberazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere richiesto dalla maggioranza.
 - c. Ogni decisione viene presa con la maggioranza assoluta dei votanti presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente dell'assemblea.
 - d. In caso di elezioni decide la maggioranza assoluta nel primo turno, la maggioranza relativa nel secondo turno. In caso di parità si passa al sorteggio.

4.2 Comitato centrale

- Art. 16
Composizione e durata dell'incarico
- Il comitato è l'organo direttivo della SAQ. Si compone di 7 a 10 personalità autorevoli dell'economia, dei servizi pubblici e dell'insegnamento. Le sezioni e i gruppi tecnici, nonché le minoranze linguistiche devono essere adeguatamente rappresentati. La SAQ si propone inoltre di aumentare la quota di donne nei suoi organi. La durata del mandato è di tre anni. I membri del comitato sono rieleggibili due volte. In casi giustificati, il comitato può presentare all'assemblea generale una proposta di estensione della durata massima del mandato.

- Art. 17
Compiti
- Il comitato centrale adempie ai seguenti compiti:
- a. Presentare e mettere in pratica le decisioni dell'AG.
 - b. Eleggere il vicepresidente.
 - c. Eleggere i membri dell'organo direttivo per la certificazione del personale.
 - d. Eleggere i rappresentanti nella (nelle) società di partecipazione.
 - e. Eleggere i propri delegati in gremi nazionali ed internazionali.
 - f. Eleggere il direttore della SAQ.
 - g. Costituire e sciogliere gruppi tecnici.
 - h. Decidere l'ammissione e l'esclusione di membri.
 - i. Approvare gli statuti delle sezioni.
 - j. Decidere l'adesione e l'uscita da altre associazioni o organizzazioni.
 - k. Elaborare e approvare le linee guida e il regolamento interno.
 - l. Approvare gli altri regolamenti.
 - m. Fissare gli obiettivi e le strategie a medio termine dell'associazione.
 - n. Approvare il preventivo e il piano operativo.
 - o. Proporre all'AG la costituzione di altre organizzazioni o l'adesione ad altre organizzazioni,
 - p. Decidere le collaborazioni.
 - q. Elaborare tutte quelle questioni che non sono specificatamente di competenza di un altro organo.

- Art. 18
Potere decisionale
- Il comitato centrale può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. Il comitato può prendere decisioni anche mediante procedura scritta. In questo caso è richiesta l'unanimità. Le decisioni vanno iscritte nel verbale successivo.

4.3 Organo di coordinamento comitato centrale/sezioni/gruppi tecnici (CCS)

- Art. 19
Frequenza delle riunioni e composizione del CCS
- Il CCS si riunisce almeno una volta all'anno su invito del presidente, e viene presieduto da quest'ultimo. In caso di bisogno, il presidente può convocare altre riunioni. Il CCS può riunirsi anche su richiesta di almeno quattro sezioni. Esso si compone come segue:

- a. Il presidente e almeno un altro membro di comitato centrale per ogni sezione.
- b. Il presidente ed altri membri del comitato centrale della SAQ.
- c. I presidenti dei gruppi tecnici.
- d. Il direttore della SAQ e altri collaboratori del segretariato.

Art. 20

Compiti

Il CCS adempie ai seguenti compiti:

- a. Partecipare alla stesura degli obiettivi e delle strategie a medio termine della SAQ.
- b. Trasmettere le proposte, i suggerimenti e le critiche dei membri.
- c. Fungere da partner di dialogo per il comitato centrale e il segretariato.
- d. Occuparsi di istanze rivolte all'AG a modifiche delle regioni delle sezioni, alla costituzione, alla fusione e allo scioglimento di sezioni. Occorre la maggioranza dei 2/3.

Art. 21

Potere decisionale

Hanno diritto di voto i delegati delle sezioni e dei gruppi tecnici. Salvo per le questioni di cui all'articolo 20d, le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti decide il presidente.

4.4 Organo direttivo per la certificazione del personale

Art. 22

Composizione e compiti

L'organo direttivo per la certificazione del personale conta almeno cinque membri, tra cui membri del comitato centrale, rappresentanti dell'economia e il direttore della SAQ. È eletto dal comitato centrale per una durata di tre anni; i membri sono rieleggibili.

L'organo direttivo nomina i membri dell'ufficio di certificazione del personale della SAQ e vigila sulla loro attività conformemente al regolamento separato.

4.5 Gruppi tecnici e gruppi di progetto

Art. 23

Gruppi tecnici

- a. I gruppi tecnici sono orientati secondo il campo d'applicazione. Essi vengono insediati a lungo termine. Vengono nominati dal comitato centrale e assistiti del segretariato sul piano amministrativo.
- b. I gruppi tecnici sono delle piattaforme di scambio di esperienze. Rendono le conoscenze del loro campo d'applicazione accessibili ai membri e agli interessati.

Art. 24

Gruppi di progetto

- a. I gruppi di progetto vengono organizzati nell'ambito di progetti o temi che, per una mancanza di competenza tecnica o di capacità, non possono essere elaborati dagli altri organi della SAQ. La loro funzione è a tempo determinato.
- b. I gruppi di progetto possono venire nominati da ogni organo della SAQ nell'ambito delle proprie competenze, dopo aver conferito con la sede centrale, che è responsabile dell'assistenza ai gruppi.

4.6 Segretariato

Art. 25

Compiti

Il segretariato è, nell'ambito decisionale, l'organo preparatorio ed esecutivo della SAQ. Essa viene diretta dal direttore ed adempie in modo particolare ai seguenti compiti:

- a. Elaborare il materiale decisionale secondo le istruzioni del comitato centrale.
- b. Mettere in atto le decisioni del comitato centrale.
- c. Essere un punto di riferimento per i membri.
- d. Sostenere gli organi e le società di partecipazione della SAQ.
- e. Assicurare la collaborazione tra sezioni, gruppi tecnici, altri organi e società di partecipazione della SAQ.
- f. Gestire l'ufficio di certificazione del personale della SAQ.
- g. Incaricarsi delle questioni amministrative.

4.7 Ufficio di revisione

Art. 26

Nomina e compiti

- a. L'assemblea generale designa ogni anno una società fiduciaria quale ufficio di revisione; detto mandato è rinnovabile.
- b. L'ufficio di revisione controlla l'efficienza nella tenuta della contabilità e trasmette all'AG un rapporto annuale.

5. Finanze e contabilità

Art. 27

Entrate

Le entrate della SAQ comprendono:

- a. le quote dei membri
- b. i proventi da partecipazioni
- c. il reddito da tasse d'iscrizione a congressi e manifestazioni
- d. i proventi da certificati
- e. gli interessi sul patrimonio
- f. altri redditi

Art. 28

Quote dei membri

- a. L'assemblea generale emana un regolamento per stabilire gli importi delle quote. Per i membri collettivi gli importi devono essere differenziati.
- b. L'incasso delle quote avviene durante il primo trimestre dell'anno civile. I membri ammessi nel corso dell'anno civile pagano una quota pro rata temporis.

Art. 29

Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 30

Registro di commercio

La SAQ è iscritta al Registro di commercio.

Art. 31

Responsabilità

La SAQ risponde unicamente del suo patrimonio sociale.

6. Informazione

Art. 32

Pubblicazioni

- a. La SAQ pubblica una rivista specializzata; essa è il suo organo ufficiale.
- b. L'abbonamento è compreso nella quota annuale.

7. Disposizioni finali

Art. 33

Scioglimento o fusione della SAQ

- a. Le decisioni in merito allo scioglimento o alla fusione dell'associazione devono essere approvate da 3/4 dei membri. In merito alle proposte corrispondenti viene indetta una votazione scritta e/o elettronica. Il comitato nomina un ufficio elettorale, composto da 5 membri (2 rappresentanti del comitato centrale, 2 rappresentanti delle sezioni, 1 persona giuridica), che sorveglia lo svolgimento regolare della votazione e comunica poi il risultato al comitato e ai membri.
- b. In caso di scioglimento della SAQ, il suo patrimonio sarà devoluto per uno scopo conforme agli scopi dell'associazione.

Art. 34

Versione determinante

Questi statuti esistono anche in lingua tedesca e francese. In caso di problemi di interpretazione, fanno testo gli statuti in lingua tedesca.

Art. 35

Sede legale

Il foro giuridico coincide con il luogo del segretariato.


Art. 36

Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 18 giugno 2002 ed entrano subito in vigore. Essi sostituiscono quelli del 23 maggio 1995.



Dott. Peter Schütz, presidente



Dott. Hans Rudolf Gyga, direttore